



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9434

14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Quinta Sezione Civile-Tributaria

Oggetto
 Tributi
 Notifica avviso a soggetto fallito

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio CAPPABIANCA	Presidente	R. G. N. 14803/09
Dott. Biagio VIRGILIO	Consigliere	
Dott. Mario CIGNA	Consigliere	Cron. 9434
Dott. Roberta CRUCITTI	Consigliere rel.	Rep.
Dott. Angelina Maria PERRINO	Consigliere	Ud. 29.1.2014

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LUGANI s.a.s. di Lugani Gustavo, in persona del socio
 accomandatario Gustavo Lugani, elettivamente
 domiciliata in Roma, via delle Milizie n.9 presso lo
 studio dell'Avv. Giuseppe Mattina e rappresentata e
 difesa per procura a margine del ricorso
 dall'Avv. Saverio Senese.

[Handwritten signature]

-ricorrente-

313
 /
 14

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
 generale pro tempore.

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria



Regionale della Campania n.184/41/08, depositata il
24.10.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.1.2014 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l'Avv.Saverio Senese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lugani s.a.s. di Lugani Gustavo, in persona del
socio accomandatario Lugani Gustavo, propose ricorso
avverso l'avviso, con il quale veniva accertata una
maggiore IVA per infedele dichiarazione ed indebita
detrazione di imposta, rassegnando di non avere
ricevuto la notificazione dell'atto impugnato siccome
l'accertamento era stato effettuato nei confronti del
curatore fallimentare, per essere stata la società ed i
soci sottoposti alla procedura concorsuale.

Contestava, nel merito, la pretesa tributaria.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione
Tributaria Provinciale la quale riteneva:

-la legittimazione attiva della società fallita,
nell'inerzia del curatore fallimentare, ad impugnare
l'atto;

-il ricorso tempestivo (calcolando i termini dal



momento in cui il legale rappresentante della società ne aveva ricevuto copia);

-nel merito, l'infondatezza della pretesa tributaria perché riteneva attendibili sulla base delle fatture prodotte le transizioni di acquisto dei materiali e di vendita dei prodotti finiti.

La decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate, veniva integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello riteneva che la mera inerzia da parte del curatore fallimentare non fosse sufficiente a far "riespandere" la legittimazione della società fallita giacché anche la rinuncia ad agire era espressione e manifestazione di un potere processuale, laddove il contribuente nessuna prova aveva fornito al proposito. La Commissione Tributaria Regionale riteneva, comunque, l'infondatezza della domanda perché la contribuente non aveva fornito alcuna prova relativamente alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento né della data in cui ne aveva ricevuto copia dal curatore.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Società fallita.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività



difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo - rubricato *violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 della legge fallimentare artt. 156 e 160 c.p.c. e art. 6 legge 212/2000. Violazione art. 16 d.p.r. 636/72 art. 360 I comma n. 3, 4 e 5 c.p.c. nonché art. 24 co. 1 e 2 Cost.* - la ricorrente deduce la violazione da parte della Commissione Tributaria Regionale delle norme indicate in rubrica essendo stato violato il suo diritto di difesa, in pendenza della procedura fallimentare, atteso che gli atti impositivi furono notificati esclusivamente al curatore fallimentare.

1.1. Il motivo è fondato. All'uopo è sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio ritiene dare seguito, secondo cui: "L'accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev'essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al



contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori. Pertanto, in caso di fallimento di una società in accomandita semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai sensi dell'art. 147 della legge fall., in qualità di legale rappresentante della società fallita, è legittimato ad agire in giudizio nell'inerzia del curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere il difetto di capacità processuale dell'attore esclude che lo stesso possa essere rilevato d'ufficio o su eccezione della controparte" (Sez.5, Sentenza n. 5671 del 15/03/2006; id.n.4235/06; id 2910/09).

2. Il secondo motivo, con il quale la Società deduce, ai sensi del n.4, I comma, dell'art.360 c.p.c., l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel non rilevare l'inammissibilità dell'appello, perché non notificato al domicilio eletto è inammissibile, non rispondendo al requisito di specificità di cui all'art.



366 comma 1 nn. 3) e 6) c.p.c..

Come infatti costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura" (cfr. Corte cass. I sez. 20.9.2006 n. 20405), e quanto alla sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa" di cui all'art. 366 col n. 3) c.p.c. "e' necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate" (cfr. Corte cass sez. lav. 12.6.2008 n. 15808).

Nella specie, nell'illustrazione del motivo non vengono, infatti, riportati né la relata di

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a small horizontal stroke near the bottom.



notificazione dell'atto di appello né, ancor prima, viene indicato il diverso luogo ove il domicilio sarebbe stato eletto. Inoltre, il quesito formulato ai sensi dell'art.366 bis appare inidoneo ed inconferente laddove deduce la violazione delle norme in materia di notificazione degli atti impositivi.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi del n.5 dell'art.360 c.p.c., l'omessa valutazione da parte della C.T.R. del merito della pretesa tributaria.

Il motivo è inammissibile. Innanzitutto per inconducenza laddove si riporta come accertato un fatto (notevole discrepanza tra i dati menzionati nell'avviso in rettifica e quelli emergenti dalla documentazione allegata) del quale in sentenza non vi è traccia non avendo la C.T.R. esaminato il merito della controversia in virtù dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire. Inoltre, il "fatto" decisivo ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. non viene neppure indicato dal ricorrente né in seno all'illustrazione del motivo né, ai sensi dell'art.366 bis c.p.c., nel c.d. "momento di sintesi" formulato, invece, quale quesito di diritto.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo e rigettati gli altri, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio a diversa



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

sezione della C.T.R. della Campania perché, in applicazione dei principi esposti, esamini i motivi di appello ritenuti implicitamente assorbiti e regoli le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso e rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.2014.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA